



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15.9.2011
COM(2011) 562 definitivo

2011/0240 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), la PCP è intesa a garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Uno strumento importante in tale ambito è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca sotto forma di totali ammissibili di catture (TAC), contingenti e limitazioni dello sforzo di pesca.

Scopo della presente proposta è stabilire, per il 2012, le possibilità di pesca degli Stati membri in relazione agli stock ittici di maggiore importanza commerciale del Mar Baltico.

- **Contesto generale**

La comunicazione della Commissione relativa a una consultazione sulle possibilità di pesca (COM(2011) 298 definitivo) delinea il contesto della proposta. Al fine di semplificare e chiarire le decisioni relative ai TAC e ai contingenti annuali, a partire dal 2006 le possibilità di pesca nel Mar Baltico sono fissate con un regolamento distinto.

Il parere scientifico sugli stock del Mar Baltico per il 2012 è stato formulato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) nel maggio 2011 e dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel giugno 2011.

La proposta si articola in due sezioni rilevanti ai fini della gestione della pesca nel Mar Baltico nel 2012 mediante possibilità di pesca: una prima sezione che fissa i TAC e i contingenti e una seconda che regola lo sforzo di pesca imponendo dei limiti alle attività (numero di giorni in mare).

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le possibilità di pesca e le modalità di ripartizione tra gli Stati membri sono stabilite da un regolamento annuale. Il più recente è il regolamento (UE) n. 1124/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico.

Rilevante per la gestione delle attività di pesca nel Mar Baltico è anche il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund, che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98.

Il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97, definisce le misure di controllo e di monitoraggio da applicare per la ricostituzione di tali stock. Esso definisce inoltre le norme per la fissazione dei TAC relativi

agli stock occidentale e orientale di merluzzo bianco e le corrispondenti limitazioni dello sforzo di pesca.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione europea**

Le misure proposte sono conformi agli obiettivi e alle regole della politica comune della pesca e alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Ricorso al parere di esperti**

Principali organizzazioni/esperti consultati

Le organizzazioni scientifiche consultate sono il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

Ogni anno l'Unione chiede il parere scientifico del CIEM e dello CSTEP sullo stato degli stock ittici importanti. Il parere ricevuto verte su tutti gli stock del Mar Baltico per i quali sono stati proposti TAC.

- **Consultazione delle parti interessate**

Il Consiglio consultivo regionale (CCR) per il Mar Baltico è stato consultato in occasione della riunione del suo gruppo di lavoro congiunto "Stock demersali, di salmone e pelagici" nel giugno 2011, sulla base della comunicazione della Commissione relativa alle possibilità di pesca. La base scientifica della proposta è stata fornita dal CIEM e dallo CSTEP. Nell'ambito di tali riunioni sono state indicate le norme per la fissazione dei TAC e dei contingenti per il 2012 sulla base della comunicazione. I pareri preliminari espressi durante tali riunioni con riguardo a tutti gli stock ittici in questione sono stati esaminati e presi in considerazione nell'elaborazione della proposta nella misura in cui non erano in contrasto con le politiche esistenti e non comportavano un deterioramento dello stato delle risorse vulnerabili.

Il CCR per il Mar Baltico appoggia il tentativo della Commissione di fissare TAC più coerenti con i pareri scientifici, nonché l'applicazione del piano pluriennale per il merluzzo bianco con riguardo alla fissazione dei TAC. Esso dissente invece dalla politica della Commissione volta a ridurre del 25% i TAC per gli stock in relazione ai quali non si dispone di dati e per i quali gli esperti scientifici non hanno potuto formulare una valutazione analitica.

- **Valutazione dell'impatto**

I TAC per gli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale e occidentale sono stati aumentati in media del 14% in conformità del piano pluriennale. Due dei cinque TAC pelagici aumenteranno e gli altri tre subiranno una riduzione. In generale, l'attuazione delle misure proposte comporterà complessivamente un calo di circa il 16% delle possibilità di pesca in termini di catture per i pescherecci dell'Unione nel Mar Baltico per tutte le specie in questione ad eccezione degli stock di salmone.

La proposta non rispecchia solo preoccupazioni legate al breve periodo ma rientra in una strategia più ampia volta a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli sostenibili a lungo termine.

A medio e lungo termine l'approccio proposto consentirà di contenere lo sforzo di pesca, pur mantenendo stabili o aumentando i contingenti. Gli effetti prevedibili a lungo termine sono un minore impatto ambientale (in seguito alla riduzione dello sforzo di pesca), una riduzione delle capacità di cattura (diminuzione del numero di pescherecci e/o dello sforzo di pesca medio per peschereccio) e quantitativi sbarcati stabili o addirittura superiori. Nel lungo periodo la sostenibilità delle attività di pesca è destinata ad aumentare.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

La proposta fissa i limiti di cattura e di sforzo applicabili alla pesca dell'Unione al fine di conseguire l'obiettivo della politica comune della pesca volto a garantire attività di pesca sostenibili sotto il profilo biologico, economico e sociale.

- **Base giuridica**

Articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per la ragione seguente.

La politica comune della pesca è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

Il regolamento del Consiglio in questione assegna le possibilità di pesca agli Stati membri. Con riferimento all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento 2371/2002 gli Stati membri sono liberi di ripartire le loro possibilità di pesca tra le regioni o gli operatori come ritengono. Pertanto, gli Stati membri hanno un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico di loro scelta per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Si tratta di una proposta di gestione della pesca basata sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE e conforme all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Semplificazione**

La proposta continua a prevedere la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'Unione o nazionali), poiché contiene disposizioni analoghe al regolamento del 2011 sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico.

- **Riesame/revisione/clausola di caducità**

La proposta riguarda un regolamento annuale per il 2012 e non comprende pertanto una clausola di revisione.

- **Illustrazione dettagliata della proposta**

La proposta stabilisce per il 2012 le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici degli Stati membri operanti nel Mar Baltico.

I valori proposti tengono conto del parere scientifico, della consultazione con il CCR per il Mar Baltico e del quadro per la fissazione dei TAC e dei contingenti definito nella comunicazione della Commissione relativa alla consultazione sulle possibilità di pesca. Ove del caso, i quantitativi teorici degli stock condivisi con la Federazione russa sono stati detratti dai TAC proposti.

Poiché la Commissione intende garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca in linea con la politica dell'Unione e gli impegni internazionali, mantenendo nel contempo stabili le possibilità di pesca, le variazioni annuali dei TAC sono limitate nella misura del possibile tenendo conto dello stato di ciascuno stock.

I TAC e i contingenti assegnati agli Stati membri sono indicati nell'allegato I del regolamento e i limiti dello sforzo di pesca figurano nell'allegato II.

I TAC e le limitazioni dello sforzo proposti per gli stock di merluzzo bianco erano conformi al piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano tali stock. Il piano è incentrato sulla progressiva riduzione della mortalità per pesca fino al raggiungimento di livelli sostenibili nel lungo periodo, che consentiranno la ricostituzione degli stock e garantiranno rese stabili ed elevate. Poiché la mortalità per pesca degli stock di merluzzo bianco è già stata ridotta ai livelli indicati nel piano pluriennale, non occorre ridurre ulteriormente lo sforzo di pesca, ossia i giorni in mare; è inoltre possibile aumentare il TAC.

Per i due stock di aringhe (occidentale e del Mare di Botnia/della Baia di Botnia), il TAC proposto corrisponde al tasso di mortalità per pesca che garantisce il rendimento massimo sostenibile. Per gli altri stock pelagici, il TAC proposto corrisponde a una riduzione della mortalità per pesca a metà strada fra l'attuale livello e la mortalità per pesca che garantisce il rendimento massimo sostenibile, con l'eccezione dello stock centrale di aringhe. In quel caso particolare, il livello intermedio di mortalità per pesca supererebbe i livelli precauzionali;

il TAC proposto è dunque a metà strada fra quello corrispondente alla mortalità per pesca che garantisce il rendimento massimo sostenibile e quello corrispondente al livello precauzionale di mortalità per pesca.

Nel caso dello stock di passera di mare, per il quale si dispone di dati limitati, il TAC viene ridotto del 25% rispetto a quello del 2011. Il parere del CCR per il Mar Baltico su una riduzione inferiore non ha potuto essere preso in considerazione poiché, conformemente all'approccio descritto nella comunicazione sulle possibilità di pesca, la mancanza di dati non può essere utilizzata per giustificare il mantenimento degli attuali livelli di catture e occorre applicare il principio di precauzione.

Con riguardo agli stock di salmone, viste le incertezze scaturite dal parere scientifico emesso dal CIEM in maggio, il CCR per il Mar Baltico ha organizzato una riunione con il CIEM in agosto, a seguito della quale il CIEM ha riconfermato il precedente parere.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca¹, prevede che le misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca siano stabilite tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e segnatamente delle relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca, ivi comprese, se del caso, alcune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca devono essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (4) I totali ammissibili di catture (TAC) devono essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento alle industrie della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi durante la consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con il Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura e i Consigli consultivi regionali interessati.

¹ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

- (5) Le possibilità di pesca applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici devono essere fissate in conformità delle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i limiti delle catture e dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico devono essere stabiliti in conformità alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock².
- (6) L'uso delle possibilità di pesca stabilito nel presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca³, e in particolare agli articoli 33 e 34 concernenti rispettivamente la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi degli stock oggetto del presente regolamento.
- (7) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti⁴, è necessario individuare gli stock soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- (8) Per garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione è importante che le attività di pesca vengano aperte il 1° gennaio 2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico.

Articolo 2

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico.

² GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

³ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁴ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si intende per:

- a) "zone del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM)": le zone geografiche specificate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund⁵;
- b) "Mar Baltico": sottodivisioni CIEM da 22 a 32;
- c) "peschereccio dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- d) "totale ammissibile di catture (TAC)": il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;
- e) "contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- f) "giorno di assenza dal porto": qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, in cui la nave è fuori dal porto.

Capo II

Possibilità di pesca

Articolo 4

TAC e loro ripartizione

I TAC, la loro ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato I.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

- 1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
 - a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
 - b) le attribuzioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

⁵ GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.

- c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento agli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1. La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente:
- a) se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure
 - b) se le catture rientrano in una quota a disposizione dell'Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell'Unione non è ancora esaurita.

Articolo 7

Limitazioni dello sforzo di pesca

1. Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell'allegato II.
2. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 si applicano altresì alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 a meno che la Commissione non abbia deciso, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, di escludere tali sottodivisioni dalle restrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, nonché all'articolo 13 di detto regolamento.
3. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1 a meno che la Commissione non abbia deciso, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1098/2007, che le restrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, di detto regolamento si applicano a tale sottodivisione.

Capo III

Disposizioni finali

Articolo 8

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Salmo salar</i>	SAL	Salmone atlantico
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 30-31 HER/3D30.; HER/3D31.
Finlandia	86 905 (1)	TAC analitico	
Svezia	19 095 (2)		
Unione	106 000 (3)		
TAC	106 000 (3)		
(1)	Le catture nella SD 31 sono limitate a 1 640 t.		
(2)	Le catture nella SD 31 sono limitate a 360 t.		
(3)	Le catture nella SD 31 sono limitate a 2 000 t		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-24 HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.
Danimarca	2 930	TAC analitico	
Germania	11 532	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Finlandia	1	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	2 719		
Svezia	3 718		

Unione 20 900

TAC 20 900

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (acque dell'Unione) HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.
Danimarca	1 588	TAC analitico	
Germania	421	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Estonia	8 109	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Finlandia	15 829		
Lettonia	2 001		
Lituania	2 107		
Polonia	17 983		
Svezia	24 140		
Unione	72 178		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisione 28.1 HER/03D.RG
Estonia	13 336	TAC analitico	
Lettonia	15 542		
Unione	28 878		
TAC	28 878		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Sottodivisioni 25-32 (acque dell'Unione) COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.
Danimarca	15 587	TAC analitico	
Germania	6 200		
Estonia	1 519		
Finlandia	1 193		
Lettonia	5 795		
Lituania	3 818		

Polonia	17 947
Svezia	15 791
Unione	67 850
TAC	Non pertinente

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-24 COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.
Danimarca	9 298	TAC analitico	
Germania	4 546	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Estonia	206	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Finlandia	183		
Lettonia	769		
Lituania	499		
Polonia	2 487		
Svezia	3 312		
Unione	21 300		
TAC	21 300		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-32 (acque dell'Unione) PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.
Danimarca	1 634	TAC precauzionale	
Germania	182	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	342		
Svezia	123		
Unione	2 281		
TAC	2 281		

Specie:	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-31 (acque dell'Unione) SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.;
---------	---	-------	---

		SAL/3D30.; SAL/3D31.
Danimarca	10 977 (1)	TAC analitico
Germania	1 221 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Estonia	1 116 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Finlandia	13 688 (1)	
Lettonia	6 982 (1)	
Lituania	821 (1)	
Polonia	3 330 (1)	
Svezia	14 839 (1)	
Unione	52 974 (1)	
TAC	Non pertinente	
(1) Numero di individui.		

Specie:	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	Zona:	Sottodivisione 32 (acque dell'Unione) SAL/3D32.
Estonia	1 116 (1)	TAC analitico	
Finlandia	9 768 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	10 884 (1)		
TAC	Non pertinente		
(1) Numero di individui.			

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-32 (acque dell'Unione) SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.
Danimarca	21 022	TAC analitico	
Germania	13 318	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Estonia	24 411	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Finlandia	11 004		
Lettonia	29 483		
Lituania	10 665		
Polonia	62 568		
Svezia	40 639		
Unione	213 110		
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO II

LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

1. Con riguardo all'attività delle navi che battono le rispettive bandiere, gli Stati membri provvedono affinché la pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura per la tecnica della "jigging" sia autorizzata per un numero massimo di:
 - a) 163 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 22, 23 e 24, ad eccezione del periodo dal 1° al 30 aprile, in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007, e
 - b) 160 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 25, 26, 27 e 28, ad eccezione del periodo dal 1° luglio al 31 agosto, in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007.
2. Il numero massimo annuo di giorni di assenza dal porto durante i quali una nave può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi di cui al punto 1, non può superare il numero massimo di giorni assegnato per una delle due zone.